CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5004 del 08/04/2021 - Uscita
Impronta informatica: 867f21b66d1bf220177348634bb401ca1a93f02680a470cc1f9bba97db9f4f27
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/FPC: ap

Roma, 8 aprile 2021

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di ROMA
Piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma (RM)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 30/2021 Corsi abilitanti ai fini dell'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza

Con il quesito del 22 febbraio 2021, l'Ordine chiede chiarimenti in merito alla possibilità di organizzare corsi valevoli a fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo in vista della successiva iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza, ancorché non sia stato ancora emanato il decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 357 del citato Codice. Sul punto, l'Ordine chiede, inoltre, se l'organizzazione di tali corsi debba avvenire necessariamente in convenzione con Università pubbliche o private o, anche, in forma autonoma.

In merito a tale quesito, si osserva preliminarmente che il comma 2 dell'art. 356 del d.lgs. 14/2019 (come modificato dal d.lgs. n. 147 del 26 ottobre 2020) prevede, con riferimento alla formazione, che:

- possano ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrino di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b),

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5004 del 08/04/2021 - Uscita
Impronta informatica: 867f21b66d1bf220177348634bb401ca1a93f02680a470cc1f9bba97db9f4f27
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni[1-2];

- la Scuola superiore della magistratura elabori le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento;
- per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi sia di quaranta ore;
- costituisca condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, nel rispetto di quanto previsto dal DM 202/2014.

La Scuola Superiore della Magistratura ha diramato, in data 7 novembre 2019 (quindi prima delle modifiche apportate all'art. 356 del codice della crisi d'impresa), le *"Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza (art. 356 comma 2, quinto periodo C.C.I.I.)"*.

Il documento chiarisce che *"le linee guida sono atti di indirizzo programmatico generale e costituiscono il tracciato didattico per l'elaborazione dei corsi di aggiornamento biennale destinati ai professionisti che si occupano del settore della crisi dell'impresa"* e *"che l'intento non è quello di preconfezionare i programmi dei corsi quanto piuttosto di evidenziare i punti concettuali generali su cui articolare la formazione dei professionisti della crisi d'impresa"*. Nel documento si afferma altresì che *"Gli Ordini professionali e le Università pertanto sono chiamati ad organizzare i corsi di formazione facendo attenzione alla specificità di formazione richiesta dalla categoria professionale di riferimento (avvocati,*

---

[1] L'art. 4 del DM 202/2014 prevede che:
"1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. Il responsabile verifica i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B, che consistono:
a) nel possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
b) nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare (4) e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private;
c) nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari (4), commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare (4) omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;
d) nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata.
6. Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale. Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
7. omissis
8. omissis
9. omissis"

[2] Esula dalla trattazione del presente quesito lo svolgimento del tirocinio previsto dall'art. 4, comma 5, lettera c del DM 202/2014

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5004 del 08/04/2021 - Uscita
Impronta informatica: 867f21b66d1bf220177348634bb401ca1a93f02680a470cc1f9bba97db9f4f27
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale

commercialisti, consulenti del lavoro) ed alla correlata necessità di approfondire tanto le nozioni giuridiche quanto le nozioni aziendalistiche", senza indicare se tali soggetti siano chiamati ad organizzare i corsi in oggetto in convenzione, in forma autonoma o in entrambe le modalità.

Il novellato comma 2 dell'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nel definire il contenuto dell'obbligo formativo rinvia esclusivamente alle previsioni dell'art. 4, comma 5, lettera b), del DM 202/2014, senza alcun richiamo al comma 6 dello stesso articolo, per effetto della quale è consentito agli ordinamenti professionali prevedere casi di esonero o di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale per i gestori della crisi e i corsi di formazione professionale.

Il mancato richiamo del comma 6, art. 4; DM 202/2014 pone dubbi in merito alla possibilità di estendere l'ipotesi di equipollenza, già prevista per i corsi rivolti ai gestori della crisi ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la formazione professionale adottato dal CNDCEC, anche ai corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 358 del codice della crisi d'impresa.

Qualora non fosse possibile applicare i criteri di equipollenza previsti dall'art. 7 del regolamento FPC ai corsi destinati ai soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, gli Ordini professionali dovrebbero organizzare i corsi in convenzione con università pubbliche o private.

Allo stato attuale, il mancato richiamo delle previsioni del comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014 induce a ritenere che gli Ordini possano organizzare i corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza, solo in convenzione con Università pubbliche o private.

Il Consiglio Nazionale, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art. 357 del codice della crisi d'impresa, preso atto dell'incompletezza delle previsioni del comma 2 dell'art. 356 dello stesso codice e delle sostanziali diversità tra l'incarico di gestore della crisi e quello di incaricato delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi, ha rappresentato al Ministero della Giustizia l'esigenza di apportare le necessarie modifiche ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 anche al fine di tener conto di tutta la formazione qualificata in tema di crisi di impresa che gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno da sempre acquisito oltre a quella richiesta specificamente ritenuta equipollente per i soli organismi di composizione della crisi (OCC).

Cordiali Saluti.

Massimo Miani